

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1994-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI)

(RELATORE MARCHETTI)

Comunicata alla Presidenza il 1° dicembre 1982

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Accettazione ed esecuzione degli emendamenti agli articoli 24 e 25 della costituzione della Organizzazione mondiale della sanità (OMS), adottati a Ginevra il 17 maggio 1976

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 luglio 1982
(V. Stampato n. 3216)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro della Sanità

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 luglio 1982*

ONOREVOLI SENATORI. — Con gli emendamenti oggetto del presente disegno di legge, si porta a 31 il numero dei componenti il Consiglio esecutivo dell'OMS — che è, dopo l'Assemblea, l'organismo più rappresentativo dell'Organizzazione — in considerazione dell'avvenuto aumento dei paesi membri che sono praticamente raddoppiati negli ultimi anni.

La Commissione affari esteri invita l'Assemblea ad autorizzarne l'accettazione.

MARCHETTI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare gli emendamenti agli articoli 24 e 25 della costituzione della Organizzazione mondiale della sanità, adottati a Ginevra il 17 maggio 1976 nel corso della ventinovesima Assemblea mondiale della sanità.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli emendamenti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 73 della costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità, adottata a New York il 22 luglio 1946 (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 marzo 1947, n. 1068).